LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 768-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1954 (V. Stampato N. 425)

modificato dalla 11² Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1954

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1955 (V. Stampato N. 425-B)

d'iniziativa dei Deputati CARONIA, CORTESE Pasquale, COTELLESSA, CUCCO, CAVALLOTTI, VOLPE, MARTINO Gaetano, ANGELINI Ludovico, MESSINETTI, CHIAROLANZA, BERARDI, BARBERI Salvatore, DE MARIA, BORSELLINO, CERAVOLO, RIVA e TRABUCCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1955

Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del «Centro internazionale radio-medico» (C.I.R.M.).

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO RELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A favore del Centro internazionale radiomedico (C.I.R.M.), ente che presta assistenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 - Capitolo 37 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante contributi a carico degli armatori di navi di tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate, non obbligati per legge a tenere personale sanitario a bordo, nonchè dei concessionari di linee aeree internazionali.

La misura e le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi predetti e le norme eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A favore del Centro internazionale radiomedico (C.I.R.M.), ente che presta assistenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 16.180.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1955-56, mediante riduzione di pari importo nello stanziamento del capitolo 68 dello stato di previsione per la spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio anzidetto.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI